
STATUS FAMILIÆ
DI
FRANCESCO SANTORO - PASSARELLI
PROFESSORE ORDINARIO DELL' UNIVERSITÀ DI ROMA

1. — L'organizzazione giuridica della famiglia per la realizzazione dell'interesse del gruppo, come superiore, secondo l'ordinamento, all'interesse dell'individuo, avviene fundamentalmente mediante il conferimento dei vari uffici alle stesse persone che compongono la famiglia, in considerazione della posizione di ognuna nella stessa, posizione elevata, a questo fine, a *status*. Lo *status familiariae*, come lo *status civitatis*, è la condizione giuridica attribuita al singolo per la sua appartenenza al gruppo, qui al gruppo familiare, e per la realizzazione necessaria dei fini del gruppo. Allo stato di famiglia, come agli altri stati, la legge collega una speciale capacità di rapporti giuridici, con la somma dei quali lo stato non può quindi confondersi, costituendo invece il presupposto di una serie aperta di poteri e doveri.

Gli stati di famiglia sono fundamentalmente due, lo stato di filiazione (variamente disciplinato secondo le diverse specie di filiazione) e lo stato di coniugio. Gli altri stati familiari, di parentela, di affinità, dipendono da questi due. Dei due stati la legge detta una disciplina specialissima. Qui si espongono alcune regole generali sul titolo dello stato, sul cd. possesso di stato, sulle azioni e i giudicati di stato.

2. — Il titolo dello stato è sempre quello speciale atto pubblico, implicante talvolta un controllo di legittimità da parte del pubblico ufficiale, che è l'atto dello stato civile: normalmente l'atto di matrimonio per lo stato di coniuge, l'atto di nascita per lo stato di figlio legittimo ed anche, a nostro avviso, in seguito all'annota-

zione dell'atto che documenta il fatto costitutivo, per lo stato di figlio naturale (articoli 130¹, 236¹ cod. civ.; 83¹, 84, 85, 89-1^o e 2^o ord. st. civ.), come del resto per lo stato di figlio legittimato o adottivo (articoli 89-4^o, 88-1^o ord. st. civ.).

Dire che l'atto dello stato civile è titolo dello stato di coniuge e rispettivamente dello stato di figlio legittimo o naturale significa dire che dall'esistenza del titolo dipende lo stato, cioè l'efficacia del fatto costitutivo, la celebrazione del matrimonio e rispettivamente la procreazione in matrimonio oppure il riconoscimento o la dichiarazione della filiazione fuori matrimonio. Così che l'efficacia manca, ossia lo stato non esiste, finchè non esista il titolo, e l'efficacia cessa, ossia lo stato viene meno, quando e soltanto quando venga meno il titolo: il titolo è necessario e sufficiente per l'esistenza dello stato.

La rilevanza materiale della prova è la più intensa. Il titolo dello stato non solo è la prova legale, in principio esclusiva, del fatto documentato, ma da esso dipende l'efficacia del fatto, perchè non può provarsi l'inesistenza del fatto o l'esistenza di un fatto contrario per togliere efficacia al fatto rappresentato dal titolo. Come lo stato non può conseguirsi che con la costituzione del titolo, eventualmente a seguito di una domanda per reclamo di stato o rettificazione dell'atto dello stato civile, così lo stato non può venir meno che con l'eliminazione del titolo, a seguito di una domanda per contestazione di stato o rettificazione dell'atto.

3. — Il possesso dello stato non è mai titolo dello stato, esso è soltanto una prova critica legale del fatto, da cui lo stato dipende (celebrazione del matrimonio, procreazione in matrimonio o fuori matrimonio), agli effetti stabiliti dalla legge (articoli 130², 131, 132², 236², 237, 238, 240, 241 seg., 269-4^o, 270 cod. civ.), anche se talvolta l'effetto previsto dalla legge consiste appunto nella costituzione di un titolo e quindi dello stato (cfr. la diversa disciplina dettata dagli articoli 130², 236², 240). La definizione del possesso di stato come prova critica legale del fatto da cui lo stato dipende è sufficiente per escludere ogni accostamento del possesso di stato al possesso del diritto patrimoniale. Mentre questo è rilevante per la legge e da questa tutelato in sè e per sè, come situazione di fatto corrispondente all'esercizio di taluni diritti reali (art. 1140), il pos-

sesso di stato rileva come situazione di fatto nota, che fa presumere legalmente il fatto del matrimonio o della procreazione.

Quali siano i fatti che costituiscano il possesso di stato è stabilito dalla legge variamente in relazione ai diversi stati, e a loro volta quei fatti debbono essere provati, perchè consti il possesso di stato e si acquisisca così la prova legale da questo offerta. Il possesso di stato di figlio legittimo risulta, secondo la legge, “ da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretenda di appartenere „, e fra questi fatti i principali sono quelli tradizionalmente chiamati *nomen*, *tractatus*, *fama* (art. 237 cod. civ.). Un’analoga nozione deve ritenersi valevole per il possesso di stato di coniuge, che la legge non determina, non essendo certo sufficiente a integrare questo possesso la convivenza “ come marito e moglie „ (alla quale apparentemente si richiama l’art. 240). Diversa, invece, è necessariamente la nozione del possesso di stato di figlio naturale, che risulta, secondo la legge “ da più fatti i quali nel loro complesso costituiscano grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità è attribuita „, e qui, come fatti principali, vengono in considerazione non il *nomen*, che non sussiste servendo la prova appunto per reclamare lo stato e con lo stato il nome, ma il *tractatus*, con riferimento al solo genitore, padre o madre, non anche alla famiglia, e la *fama* (art. 270 cod. civ.).

4. — L’investitura dello stato è pertanto costantemente collegata all’esistenza del titolo, che è l’atto dello stato civile. Quando il fatto costitutivo dello stato è un negozio, come il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale, l’efficacia spettante al titolo importa una degradazione delle cause di nullità del negozio in cause di annullabilità (diversamente COSATTINI, *Il possesso di stato conforme all’atto di matrimonio e le nullità matrimoniali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1947, pag. 67 seg.). Questo collegamento necessario dello stato col titolo, per cui può accadere che sia investita dello stato anche persona cui lo stato non spetti e viceversa non ne sia investita persona cui lo stato spetti, dipende dall’importanza che ha lo stato nell’organizzazione della famiglia.

S’intende perciò come lo *status*, pur essendo attribuito dalla legge alla persona ed essendo per la stessa un bene, non costituisca

oggetto di un diritto soggettivo: designa la posizione giuridica della persona nella famiglia. Come per il nome, per lo stato alla persona non spettano che diritti secondari, al reclamo, alla difesa dello stato che le compete, alla contestazione dello stato usurpato da altri: diritti in principio imprescrittibili, perchè indisponibili (art. 2934² cod. civ.).

5. — Le azioni di stato, di reclamo, di contestazione, di accertamento, suppongono necessariamente una controversia sullo stato. Legittimati sono principalmente tutti coloro che partecipano al vincolo cui lo stato si riferisce, in subordine e in proprio coloro che partecipano al vincolo familiare immediatamente dipendente: donde, fra l'altro, la necessità del litisconsorzio per la legittimità del contraddittorio (art. 102 cod. proc. civ.); spesso, per l'interesse superiore che è in giuoco, sono legittimati anche tutti coloro che vi hanno interesse (cfr. articoli 117, 247, 248, 249¹, 263¹ 276²). Le azioni di stato non sono nè attivamente, nè passivamente trasmissibili, la legittimazione dovendo ritenersi attribuita direttamente a tutti i legittimati, sebbene in qualche caso siano ancora legittimati, invece di determinati parenti della persona defunta il cui stato è controverso, quali i discendenti e gli ascendenti, gli eredi come tali, ciò che costituisce un'anomalia (cfr. da una parte articoli 246, 249¹ 1^o periodo, 271, 272³; dall'altra articoli 127, 249¹ 2^o periodo, 267, 276¹ cod. civ.). A maggior ragione è esclusa la surrogazione dei creditori (art. 2900¹ cod. civ.).

Le questioni di stato, come non possono transigersi (art. 1966² cod. civ.), così non possono deferirsi ad arbitri (art. 306 cod. proc. civ.). Anche le prove che suppongono un potere di disposizione della parte, come la confessione e il giuramento, non sono ammesse nei processi di stato, e in genere negli altri concernenti rapporti familiari, trattandosi appunto di materia indisponibile (articoli 2733², 2739 cod. civ.).

Una questione di stato, pregiudiziale ad altra questione, non può essere decisa incidentalmente, ma deve costituire oggetto di una distinta pronuncia, idonea a costituire un giudicato di stato. Alla connessione dello stato col titolo e alla dipendenza degli altri stati di famiglia dagli stati di filiazione e di matrimonio sono da ricondurre gli effetti dei cosiddetti giudicati di stato. Come il titolo investe la persona dello stato *erga omnes*, così il giudicato, se reso

in confronto dei legittimi contraddittori, spiegando la sua efficacia sul titolo, non può non operare rispetto a tutti, anche a coloro che non abbiano partecipato al processo, e quelli stessi, il cui diritto sia pregiudicato dalla sentenza, debbono farlo valere mediante l'opposizione di terzo (art. 404¹ cod. proc. civ.).

Dalle azioni di stato vanno tenute distinte le azioni di rettificazione, le quali suppongono un errore nell'atto o lo smarrimento o la distruzione o anche la stessa omissione dell'atto (articoli 454, 132²; cfr. anche articoli 452, 132¹, 133 cod. civ.), mentre non è controverso il fatto che l'atto deve documentare, donde la salvezza dei diritti dei terzi, ancorchè abbiano partecipato al processo (articoli 165 e 38 ord. st. civ.), e l'inopponibilità della stessa rettificazione a coloro che non abbiano partecipato al processo (art. 455 cod. civ.).